

ACCORDO SINDACALE IN TEMA DI ORARIO DI LAVORO
- SETTORE AMMINISTRATIVO -

27 SET. 2001

Bolzano,

Tra

La S.A.S.A. S.p.A., presente nelle persone dell'Amministratore Delegato Sig. MICHIELLI Ardelio e del dirigente del personale Dott. RIOLFATTI Maurizio,

e

la R.S.U. aziendale rappresentata dai componenti

Sigg.: PAPARELLA Giovanni, CAROZZI Marco, FURLAN Marco, FERRARESE Claudio, MONTEFUSCO Mario, MARZONER Albert, ÖTTL Martin, CEMOLANI Francesco, NOBILE Roberto

Facendo seguito all'accordo sindacale del 25 giugno 2001 si conviene quanto segue:

1. L'orario di lavoro per tutto il personale che attualmente presta 36 ore settimanali sarà portato a 39 ore settimanali con decorrenza 1.10.2001;
2. A tale personale verrà riconosciuto il pagamento della differenza tra le 36 e 39 ore settimanali con la retribuzione ordinaria.
3. Pertanto il nuovo orario di lavoro per il settore amministrativo (uffici, magazzino, biglietteria) sarà regolamentato dagli allegati a), b), c) e d) che fanno parte integrante del presente accordo.

Note a verbale:

- 1) Le parti convengono, in considerazione dell'aumento della prestazione oraria ordinaria di azzerare il monte ore straordinarie; eventuali eccezioni dovranno essere debitamente motivate ed autorizzate dall'azienda. Rimane in vigore per i responsabili di settore l'indennità di flessibilità alle condizioni fissate a suo tempo dalla direzione.
- 2) L'aumento della prestazione ordinaria porterà da un lato ad un'estensione dell'orario aperto al pubblico ed al personale di esercizio, (un pomeriggio in più a settimana) dall'altro ad una maggior produttività identificabile con il consolidamento dell'attuale sistema di qualità e l'ulteriore sviluppo dello stesso.
- 3) Compatibilmente con i carichi di lavoro di ogni singolo settore, le parti si impegnano a ricercare una soluzione per ridurre di una unità il comparto amministrativo.

Letto, confermato, sottoscritto.

PER LA DIREZIONE

PER LA RSU

Pro V. M.

Ardelio Michielli
Roberto Nobile
Mario Montefusco
Albert Marzoner
Marco Furlan
Marco Carozzi
Claudio Ferrarese
Martin Öttl
Francesco Cemolani

Allegato a)

**NUOVO ORARIO DI LAVORO
- SETTORE UFFICI AMMINISTRATIVI
MAGAZZINO E BIGLIETTERIA -**

In seguito all'accordo tra l'Azienda e la R.S.U. siglato in data ^{27.9.01}, il nuovo orario di lavoro basato sul presupposto di una elasticità in entrata ed in uscita (escluso la biglietteria) prevede le fasce orarie secondo lo schema allegato.

Con l'entrata in vigore dell'orario flessibile il riferimento deve farsi al TOTALE ore settimanali e non più giornaliere (escluso la biglietteria).


1. Nell'arco della giornata lavorativa è consentita una pausa caffè di 20 minuti, che dovrà essere digitata in entrata ed in uscita con apposito codice e dovrà essere effettuata entro la fascia obbligatoria.
2. Dal lunedì al giovedì è **obbligatoria** una pausa di 30 minuti tra le due riprese.
3. Le ore di lavoro non possono essere superiori alle 8 ore continuate;
4. Il calcolo delle ore effettuate verrà eseguito a chiusura del cartellino. Eccedenze o carenze di prestazione ordinaria saranno comunicate al dipendente, a metà ed a fine mese. Sarà consentita una flessibilità positiva o negativa di 6 ore. A fine mese, l'orario che eccede le sei ore positive verrà annullato e la flessibilità negativa da 6 a 18 ore verrà direttamente compensata sulla busta paga. Non è consentita una flessibilità negativa superiore alle 18 ore mensili;
5. Va considerato "**lavoro straordinario**", solo quello espressamente richiesto e preventivamente autorizzato dall'azienda in eccedenza alla durata normale della prestazione ordinaria giornaliera. Lo straordinario feriale, maturato con le modalità sopra descritte, confluirà nella flessibilità e, di conseguenza, sarà retribuito il solo **straordinario festivo, espressamente richiesto e preventivamente autorizzato dall'azienda;**
6. Le assenze orarie iniziali o terminali decorrono o hanno termine dall'inizio o alla fine dell'orario "normale" di lavoro. Per "orario normale" di lavoro s'intende quello previsto senza l'elasticità, cioè quello rientrante nella fascia obbligatoria.

7. I permessi orari, per motivi personali, sono concessi con recupero e concorrono alla determinazione del cosiddetto saldo; gli stessi devono essere recuperati nelle fasce di flessibilità o nella giornata di recupero stabilita. La richiesta di permessi orari e le domande di ferie devono essere preventivamente autorizzate dal responsabile del settore cui fa capo il dipendente. Le assenze per visita medica, che devono essere effettuate necessariamente nella fascia obbligatoria, dovranno essere accompagnate da apposita giustificazione del medico che ha effettuato la visita, con l'indicazione dell'orario d'effettuazione della stessa. I permessi orari che superano il 50% della fascia obbligatoria con carattere di eccezionalità, devono essere preventivamente ed esclusivamente autorizzati dal dirigente del settore di appartenenza;
8. Le timbrature effettuate prima o dopo rispettivamente le ore 7.30 e 15.00 per il venerdì e 7.30 e 18.00 per i restanti giorni della settimana, non sono considerate ai fini del calcolo delle ore, salvo che si tratti di lavoro straordinario espressamente autorizzato.
9. I codici da utilizzare a seconda delle situazioni che si verificano sono.
1. CODICE USCITE PER BREAK
 2. CODICE USCITE PER MOTIVI DI LAVORO
 3. CODICE USCITE PER PERMESSI PERSONALI
 4. CODICE USCITE PER VISITE MEDICHE AUTORIZZATE
 5. CODICE PER SCIOPERO
10. La tessera è strettamente personale e non può in ogni caso essere ceduta a terzi. Ogni abuso sarà punito con il deferimento al Consiglio di disciplina per i provvedimenti di competenza.
11. La prestazione settimanale di 5 o 6 (magazzino) giorni lavorativi è complessivamente di 39 ore;
12. Per il calcolo delle giornate di ferie, si adotta quanto previsto dal CCNL 12.3.1980 all'art.10, che prevede che, in caso di distribuzione dell'orario su cinque giorni, ciascun giorno fruito come ferie verrà computato per 1,2 (uno virgola due).
13. Per la malattia, ferie, festività ecc. si procederà al calcolo delle monte ore nel modo sotto descritto:
- Lunedì, mercoledì e giovedì 9 (nove) ore;
 - Martedì e venerdì 6 (sei) ore.
14. Nelle giornate prefestive di Natale e Capodanno, che cadessero nelle giornate di rientro obbligatorio, è consentita l'astensione pomeridiana dal lavoro con recupero delle ore in conto flessibilità;
15. Eventuali variazioni all'orario di lavoro concordato con il presente regolamento, potranno avvenire previo esame congiunto con la RSU.

Per la DIREZIONE



Per la R.S.U.



Allegato b)



ORARIO IMPIEGATI IN VIGORE DAL 1.10.2001

LUNEDI', MERCOLEDI' E GIOVEDI'

ELASTICITA'	F. OBBLIGATORIA	ELASTICITA'	F. OBBLIGATORIA	ELASTICITA'
7.30 → 8.30	8.30 → 13.00	13.00 → 15.00	15.00 → 17.00	17.00 → 18.00

MARTEDI'

ELASTICITA'	F. OBBLIGATORIA	RECUPERO
7.30 → 8.30	8.30 → 13.00	13.00 → 18.00

VENERDI'

ELASTICITA'	F. OBBLIGATORIA	ELASTICITA'
7.30 → 8.30	8.30 → 13.00	13.00 → 15.00

FASCIA OBBLIGATORIA

LUNEDI'-MERCOLEDI'-GIOVEDI'	6.30
MARTEDI' - VENERDI'	4.30
TOTALE SETTIMANALE	28.30

SABATO COMPENSATIVO

TRA LE DUE RIPRESE DEL LUNEDI', MARTEDI', MERCOLEDI' E GIOVEDI' E' OBBLIGATORIA UN'INTERRUZIONE DI 30 MINUTI

**BIGLIETTERIA DI MERANO
 IN VIGORE DAL 1.10.2001**

		dalle	alle	dalle	alle	tot.
1° TURNO	LUN	6.55	14.43			7.48
	MAR	6.55	14.43			7.48
	MER	6.55	14.43			7.48
	GIO	6.55	14.43			7.48
	VEN	6.55	14.43			7.48
	SAB	<i>riposo compensativo</i>				
						39.00

		dalle	alle	dalle	alle	tot.
2° TURNO	LUN	8.50	12.20	14.12	18.30	7.48
	MAR	8.50	12.20	14.12	18.30	7.48
	MER	8.50	12.20	14.12	18.30	7.48
	GIO	8.50	12.20	14.12	18.30	7.48
	VEN	8.50	12.20	14.12	18.30	7.48
	SAB	<i>riposo compensativo</i>				
						39.00

		dalle	alle	dalle	alle	tot.
3° TURNO	SAB	6.55	12.40	12.40	13.25	6.30

**ORARIO APERTURA
 BIGLIETTERIA**

	dalle		alle	tot.
LUN	7.00	→	18.20	11.20
MAR	7.00	→	18.20	11.20
MER	7.00	→	18.20	11.20
GIO	7.00	→	18.20	11.20
VEN	7.00	→	18.20	11.20
SAB	7.00	→	12.30	5.30

TOTALE APERTURA SETTIMANALE	62.10
------------------------------------	--------------

ACCORDO SINDACALE

Bolzano, 25 giugno 2001

Tra

La SASA S.p.A., presente nelle persone dell'Amministratore Delegato Sig. MICHIELLI Ardelio e del dirigente del personale Dott. RIOLFATTI MAURIZIO,

e

la RSU aziendale rappresentata dai componenti
Sigg.ri: PAPARELLA Giovanni, CAROZZI Marco, FURLAN Marco, FERRARESE Claudio, MONTEFUSCO Mario, MARZONER Albert, ÖTTL Martin, CEMOLANI Francesco, NOBILE Roberto

- ◆ Considerato l'art. 3 punto 2) dell'accordo preliminare 2.3.2001
- ◆ Considerato l'art. 3 punto 3) del C.C.N.L. 27.11.2001;
- ◆ Considerato altresì di procedere alla semplificazione di alcune voci che compongono la retribuzione variabile che attualmente sono così suddivise:
 1. Operosità giornaliera impiegati (lunedì e mercoledì);
 2. Operosità giornaliera (no agente unico)
 3. Operosità giornaliera agente unico;
 4. Operosità giornaliera speciale(ex agenti di movimento);
 5. Agente unico officina;
 6. Indennità navetta;
 7. Trasferta Bolzano-Merano.

Si conviene e si stipula il seguente accordo aziendale:

- le parti convengono di accorpare tutte le indennità sopra elencate in un'unica indennità pari a £. 4.000 (quattromila) per tutto il personale, da corrispondere per ogni giornata di effettiva presenza, definita: "**indennità di presenza**";
- per il personale di guida dell'esercizio di Bolzano verrà corrisposta, per ogni giornata di effettiva presenza, un'ulteriore indennità di £. 1000 (mille) definita: "**indennità di navetta**";

Il presente accordo sostituisce nei precedenti accordi aziendali ed interaziendali quanto di riferimento alle singole voci retributive, sopra indicate, oggetto dell'accorpamento e decorre a far data dal 1° luglio 2001

Letto, confermato, sottoscritto.

Per la SASA:

Per la RSU:

Handwritten signatures:
For SASA: M. Michielli, A. Riolfatti, G. Paparella, M. Carozzi, M. Furlan, C. Ferrarese, M. Montefusco, A. Marzoner, M. Öttl, F. Cemolani, R. Nobile.
For RSU: R. Nobile, F. Ferrarese, A. Marzoner, M. Öttl, M. Montefusco, M. Furlan, M. Carozzi, G. Paparella.

ACCORDO SINDACALE

Bolzano, 25 giugno 2001

Tra

La SASA S.p.A., presente nelle persone dell'Amministratore Delegato Sig. MICHIELLI Ardelio e del dirigente del personale Dott. RIOLFATTI MAURIZIO,

e

la RSU aziendale rappresentata dai componenti
Sigg.ri: PAPARELLA Giovanni, CAROZZI Marco, FURLAN Marco, FERRARESE Claudio,
MONTEFUSCO Mario, MARZONER Albert, ÖTTL Martin, CEMOLANI Francesco,
NOBILE Roberto

Premesso che

- ◆ La Organizzazione Sindacale FILT/GTV ha avanzato in sede di Ufficio del Lavoro di Bolzano richiesta di computare gli istituti: premio di produttività, E.D.R. e compenso previsto dall'accordo interaziendale 8.10.1993, nella base di calcolo dei compensi percepiti per lavoro straordinario feriale, festivo e notturno, di quelli percepiti per lavoro prestato in giorno di riposo periodico, di quelli per festività nazionali ed altre ricorrenze festive civili e religiose, delle trasferte superiori alle 12.ore, delle ferie non godute per il periodo 1995 – 2000;
- ◆ Che l'azienda ha contestato, in fatto ed in diritto il fondamento di tutte le anzidette pretese del dipendente come sopra specificate ritenendo corretta l'applicazione del calcolo della struttura della retribuzione mensile così come disposta dall'art.1 dell'A.N. 12 marzo 1980 e dall'A.N. 2.10.1989;
- ◆ Che le decisioni giurisprudenziali al riguardo intervenute non sono univoche;
- ◆ Che analoghe controversie presso altre aziende del settore sono già state definite mediante appositi accordi transattivi;
- ◆ Che dopo ampia ed approfondita discussione si è ritenuto di poter pervenire alla definizione transattiva delle suddette richieste del dipendente con riferimento a tutti i possibili diritti in contestazione maturati durante tutto il periodo del decorso rapporto di lavoro;

tutto ciò premesso

a definitiva e totale tacitazione di ogni pretesa e diritto in ordine alle questioni indicate in premessa e comunque collegate alle prestazioni di lavoro straordinario feriale, festivo e notturno, di lavoro prestato in giorno di riposo periodico, nelle festività nazionali ed altre ricorrenze festive civili e religiose, delle trasferte superiori alle 12.ore, delle ferie non godute, e ad integrale e irrevocabile rinuncia da parte dei lavoratori di tutte le pretese azionate ed azionande per tali titoli e per tutto il periodo del decorso rapporto di lavoro, le parti come sopra rappresentate

concordano quanto segue:

Art.1

La premessa fa parte integrante del presente accordo.

Art. 2

L'accordo si applica ai soli lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e determinato in servizio alla data di stipula del presente accordo.

Art.3

L'azienda si impegna a corrispondere ad ogni avente diritto ed in ragione delle proprie comprovate pretese per i titoli di cui sopra la differenza di retribuzione, così come scaturita dall'inclusione nel calcolo nell'ora di straordinario delle voci relative al premio di produttività, delle EDR e del compenso previsto dall'Accordo Interaziendale 8.10.1993 relativamente alle prestazioni di lavoro straordinario feriale, festivo e notturno, di lavoro prestato in giorno di riposo periodico, nelle festività nazionali ed altre ricorrenze festive civili e religiose, delle trasferte superiori alle 12.ore, delle ferie non godute.

Art. 4

Col pagamento degli importi di cui al precedente art. 3, calcolati sul pregresso dall'anno 1998 in poi, si intendono definite tassativamente tutte le rivendicazioni enunciate nelle premesse e comunque collegate alle prestazioni di lavoro straordinario feriale, festivo e notturno, nonché in giorno di riposo periodico e nelle festività infrasettimanali ed altre ricorrenze festive civili e religiose, senza che gli aventi diritto possano avere più altro a pretendere, a qualsiasi titolo, ivi compresi interessi e svalutazione ed ogni altro eventuale danno e considerato tale importo avente carattere transattivo per i titoli sopra esposti per tutto il periodo del rapporto di lavoro antecedente alla data del presente accordo.

Art. 5

Il pagamento degli importi calcolati secondo quanto previsto dal presente accordo per quanto attiene il pregresso, avverrà con il mese di ottobre 2001 ed è subordinato alla sottoscrizione dei successivi atti individuali di conciliazione in sede sindacale giusto il combinato disposto dell'art. 2113, 4° comma C.C. e degli artt. 411, 3° comma e 412 c.p.c. come modificati dalla legge 11.8.1973 n. 533 allo abbandono di ogni giudizio o ricorso al riguardo intrapreso da parte di dipendenti dell'azienda.

Dalla retribuzione di luglio 2001 verranno incluse nel calcolo, della prestazione dell'ora di straordinario feriale, festivo e notturno, del lavoro prestato in giorno di riposo periodico, delle festività nazionali ed altre ricorrenze festive civili e religiose, delle trasferte superiori alle 12.ore, delle ferie non godute, le voci: premio di produttività, EDR e compenso previsto dall'Accordo Interaziendale 8.10.1993.

Letto, confermato, sottoscritto.

Per la SASA S.p.A.

per la RSU

Proff. G. M. ...
F. M. ...
John Moro

Carlo ...
Carlo ...
Carlo ...

F. M. ...
Ernesto Roberto
Houtafus ...
Moracei ...

ACCORDO SINDACALE

Bolzano, 25 giugno 2001

Tra

La SASA S.p.A., presente nelle persone dell'Amministratore Delegato Sig. MICHIELLI Ardelio e del dirigente del personale Dott. RIOLFATTI MAURIZIO,

e

la RSU aziendale rappresentata dai componenti
Sigg.ri: PAPARELLA Giovanni, CAROZZI Marco, FURLAN Marco, FERRARESE Claudio,
MONTEFUSCO Mario, MARZONER Albert, ÖTTL Martin, CEMOLANI Francesco,
NOBILE Roberto

Premesso che

L'art. 11 del CCNL 27.11.2000 titolato "dichiarazione di esigibilità" espressamente recita:
" le parti, fermo restando quanto già previsto nei precedenti artt. 1, 3, punto 4) e nell'accordo preliminare, punto 4, terza e quarta alinea, considerata l'attuale fase di profondo mutamento del settore, che richiede efficienti revisioni organizzative e la predisposizione di appositi piani di impresa volti al risanamento produttivo, al ridisegno dell'offerta di trasporto ed al conseguente sviluppo delle attività gestite, convengono di dover ottenere dai propri iscritti e rappresentati, comportamenti di stretta coerenza fra quanto stabilito dal presente accordo e quanto sarà ancora oggetto di confronto aziendale per l'applicazione di ogni punto del presente accordo ovvero quanto sarà stabilito dalla contrattazione aziendale per le materie proprie di tale livello."

L'accordo nazionale 27.11.2000 in più occasioni e soprattutto in materia di disciplina della retribuzione (art.3), norme in materia di orario di lavoro (art.6), ha evidenziato che eventuali accordi stipulati tra le parti, debbano avvenire comunque senza oneri aggiuntivi per le aziende.

La lettera F dell'art. 6 del CCNL 27.11. 2000 espressamente recita: "in presenza di regimi di orario differenziati per effetto della concessione di giornate ulteriori di mancata prestazione e/o di altri benefici orari, le parti a livello aziendale procedono ad un approfondimento al fine dell'adeguamento alla normativa nazionale."

Sulla base di quanto indicato in premessa, e considerato quanto indicato dall'art. 8 del CCNL 25.7.97 punto 2 che puntualmente recita:

"aziendalmente...dovrà essere realizzata operativamente la necessità di avvicinare al massimo con l'obiettivo di raggiungere la coincidenza tra la prestazione effettiva e l'orario contrattualmente vigente a livello nazionale od aziendale ove previsto, attraverso un riesame degli accordi che prevedono orari e/o turnazioni, che disciplinano i tempi per le prestazioni accessorie e complementari, i riposi aggiuntivi e quant'altro sarà ritenuto utile al raggiungimento dell'obiettivo medesimo."

E da quanto previsto dall'art. 6 del ccnl 27.11.2000 che al punto b) recita: "a livello aziendale, nell'ambito del negoziato dell'art. 6 del ccnl 25.7.1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e

le compensazioni.” ed al punto c): “nelle aziende che non si sono realizzati accordi applicativi del’ art. 8, punto 2, del ccnl 25.7.1997, relativamente all’adeguamento della prestazione effettiva all’orario contrattuale nazionale o aziendale, ove previsto, si conviene che entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.” sempre l’art. 6 al punto f) recita testualmente: “la presenza di regimi d’orario differenziati per effetto della concessione di giornate di mancata prestazione e/o di altri benefici orari, le parti a livello aziendale procedono ad un approfondimento al fine dell’adeguamento alla normativa nazionale.”

Sulla base dei presupposti di cui sopra, le parti concordano quanto segue:

in tema di orario di lavoro

L’orario di lavoro per tutto il personale che attualmente presta 38 ore settimanali sarà portato a 39 ore settimanali con decorrenza dall’avvio dei turni invernali 2001/2002.

A tale personale sarà corrisposta una indennità pari a dieci minuti calcolata sulla retribuzione minima conglobata al parametro 158 più l’indennità di contingenza per un importo di Lire 1.874; in aggiunta un’ulteriore indennità pari a dieci minuti sulla retribuzione minima conglobata al parametro 158 più l’indennità di contingenza, indicizzata sui futuri aumenti previsti dal CCNL che attualmente ammonta a lire 1.874.

Per il personale impiegatizio, le OOSS e l’azienda concordano di definire un accordo che porti al raggiungimento delle 39 ore di lavoro, con una proposta che verrà formalizzata entro il mese di novembre 2001.

Le ipotesi di cui sopra (sia per il personale di movimento che per gli impiegati) non vengono applicate agli assunti dopo il 1° marzo 2001, ai quali verrà applicato l’orario settimanale di 39 ore, come da delibera del CdA.

Si conviene, altresì che al personale appartenente all’area esercizio assunto dopo il 1° marzo 2001, trascorsi quattro anni dalla data di assunzione, verrà riconosciuta una indennità pari a dieci minuti sulla retribuzione minima conglobata al parametro 158 più l’indennità di contingenza per un importo di Lire 1.874.

In tema di applicazione dell’art. 8

Si conviene quanto segue:

- ◆ Nella formulazione dei turni di Bolzano e Merano verrà tenuto conto di limitare i **turni spezzati** fino ad un massimo del 25% del numero complessivo a Bolzano e del 20% a Merano;
- ◆ Nella formulazione dei turni di Bolzano e Merano verrà tenuto conto di limitare i **turni in ripresa unica** (senza alcuna interruzione) fino al 20% a Bolzano e 30% a Merano;
- ◆ L’intervallo retribuito verrà ridotto dagli attuali 60 a 30 minuti.

Note a verbale:

1. Tra le parti si concorda di mantenere tale la prestazione media giornaliera di guida, al fine di compensare con il maggior numero possibile di riposi compensativi (fino a 18 anni), l'eccedenza lavorativa oltre la prestazione contrattuale.
2. Si sottolinea la differenza fra turni spezzati "a giornata" (inizio al mattino e fine al pomeriggio - sera) che verranno assegnati preferibilmente a volontari, e turni spezzati con intervallo superiore ai 30', che saranno inseriti anche nella rotazione ordinaria.
3. Per i turni spezzati con intervallo superiore a 30' si cercherà nel limite del possibile di mantenere il nastro lavorativo entro le 7.15'.
4. I trasferimenti dal deposito ai capilinea e viceversa per riprendere servizio saranno computati come orario di lavoro fino ad un massimo di 30'.
5. L'accordo sull'applicazione dell'art. 8 avrà decorrenza con l'avvio dei turni invernali 2001/2002.

Letto, confermato, sottoscritto.

Per la S.A.S.A.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Per la R.S.U.)

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
Dobele Roberto
Ruffino Alessandro
Ferraro Carlo
Mazzoni Alberto
Zurlo Marco

ACCORDO SINDACALE – 15 maggio 2001

- ⇒ Premesso che il CCNL 27.11.2000 prevede all'art. 2, lett. A) punto 4) che "a decorrere dalla data di applicazione della nuova classificazione sono abrogate tutte le preesistenti normative in materia di inquadramento e di percorsi professionali del personale."
- ⇒ Premesso che il CCNL 27.11.2000 prevede all'art. 2, lett. A) punto 6) che" Al personale...sono assegnate, sulla base delle declaratorie di area professionale e dei profili relativi, soltanto le figure professionali previste dalla nuova classificazione"
- ⇒ Premesso che il CCNL 27.11.2000 prevede all'art. 2, lett. D) punto 3) che "L'attribuzione delle nuove figure professionali avverrà sulla base della tabella di derivazione. Qualora fossero state attribuite qualifiche il cui contenuto professionale manifestasse una evidente differenziazione con le mansioni effettivamente svolte, verrà attivato un confronto al livello aziendale per ricollocare i lavoratori interessati nelle nuove figure, sulla base dei profili professionali e delle declaratorie di area previsti dalla nuova classificazione, ferma restando la retribuzione acquisita."
- ⇒ Premesso che il CCNL 27.11.2000 prevede all'art. 2, lett. D) punto 7) che il passaggio alla figura di "operatore d'esercizio", parametro 183, sia subordinato al possesso del requisito di 21 anni di guida effettiva.
- ⇒ Premesso che, con l'applicazione definitiva del CCNL 24.4.1987 si era pervenuti ad un accordo che prevedeva il passaggio alla qualifica di agente di movimento in soprannumero rispetto al contingente previsto dallo stesso contratto collettivo, considerando come periodo di guida anche quelli prestati con la qualifica di bigliettaio, e che di questo accordo aveva beneficiato anche il sig. Martello Franco, al quale è stata attribuita la qualifica di agente di movimento già dal 1992.

Tutto ciò premesso:

tra la S.A.S.A. S.p.A./AG di Bolzano, rappresentata dal Dirigente del personale Dott. Maurizio Riolfatti

e

le R.S.U. della S.A.S.A. di Bolzano, si perviene al seguente accordo, valido per tutta la durata del presente contratto, da considerarsi esaustivo in prima applicazione per tutte le attuali posizioni e non richiamabile in futuro per analoghe situazioni, per il sotto elencato personale:

DOTTI Franco

parametro 170 e qualifica di operatore tecnico dall'1.1.2001 ed assegno ad personam dall'1.2.2001 pari alla differenza tra il parametro 170 ed il parametro 183.

BOTTURA Ferruccio

parametro 170 e qualifica di operatore tecnico dall'1.1.2001 ed assegno ad personam dall'1.2.2002 pari alla differenza tra il parametro 170 ed il parametro 183.

MELLACE Luigi

parametro 170 e qualifica di operatore tecnico dall'1.1.2001 ed assegno ad personam dall'1.2.2003 pari alla differenza tra il parametro 170 ed il parametro 183.

GRUBER Josef

parametro 160 e qualifica di operatore qualificato (parametro 2°) dall'1.1.2001

MAIR Simon

parametro 160 e qualifica di operatore qualificato (parametro 2°) dall'1.1.2001

PIZZINI Angelo


parametro 160 e qualifica di operatore qualificato (parametro 2°) dall'1.1.2001 assecondando la richiesta di tornare a svolgere le mansioni di operatore d'esercizio appena possibile.

MARTELLO Franco


passaggio al parametro 183 in soprannumero dall'1.2.2001, riferendosi a quanto a suo tempo previsto dalla tabella aziendale, relativa al passaggio alla qualifica di agente di movimento, sottoscritta da tutti i rappresentanti in occasione dell'applicazione dell'A.N. 24/4/1987.

Letto, confermato, sottoscritto.

Per la S.A.S.A. S.p.A./AG:



Per le R.S.U.:



ACCORDO SINDACALE

- ⇒ Premesso che il RD 148/31 all'art. 22 prevede che *"i congedi chiesti dall'agente durante l'annata, e non potuti usufruire per esigenze di servizio, vengono usufruiti entro il primo trimestre successivo, e qualora anche in questo periodo l'azienda non possa accordare il congedo, spetta di diritto all'agente il pagamento dello stipendio o paga e delle indennità fisse equivalenti"*;
- ⇒ Considerato altresì, che in questi mesi invernali si è verificato un insolito aumento delle assenze del personale per malattia, che, accompagnato dall'esigenza di nuovi servizi straordinari, di fatto ha impedito alle parti di rispettare il piano ferie arretrate nel termine sopraindicato;

Tutto ciò premesso:

tra la S.A.S.A. S.p.A.-AG, rappresentata dal Dirigente del personale Dott. Maurizio Riolfatti

e


la R.S.U. della S.A.S.A.

le parti di comune accordo stabiliscono che in via eccezionale le ferie residue dell'anno 2000 potranno essere usufruite entro e non oltre il 31 maggio 2001.

Letto, confermato, sottoscritto.

Per l'A.C.T.:

Dott. Maurizio Riolfatti



Per le R.S.U.

Bolzano,

23 MAR. 2001 |